



STUDIO ASSOCIATO  
LORENZO E RICCARDO PERINETTO  
DOTTORI COMMERCIALISTI E CONSULENTI DEL LAVORO

Corso G. Matteotti, 44 – 10121 – Torino (TO) – ITALIA Tel. 0115155411 – Fax 0115624225  
segreteria@studioperinetti.it - www.studioperinetti.it

Torino, lì 25 ottobre 2022

**Circolare n. 16/2022**

**Oggetto: bonus da 150 euro; estensione bonus da 200 euro; esonero contributivo delle lavoratrici madri; esonero IVS dei lavoratori del 2%; esenzione fino a 600 euro per i fringe benefits.**

Gentile cliente,

allo scopo di fare chiarezza relativamente ai bonus da 150 e 200 euro attualmente previsti per l'anno 2022, all'esonero contributivo previsto per le lavoratrici madri e all'esonero IVS dei lavoratori al 2%, di seguito siamo a riepilogare le caratteristiche di ciascuno.

**1. Bonus 150 euro art. 18 D.L. n. 144 del 23 settembre 2022**

La norma in questione prevede un bonus di euro 150 per ciascun dipendente, anche con contratto di apprendistato, sia a tempo pieno sia a tempo parziale. Il bonus non costituisce un costo per l'azienda in quanto sarà recuperato in compensazione con gli importi dovuti all'INPS.

Il bonus deve essere erogato nella retribuzione di competenza del mese di novembre 2022, anche se pagata a dicembre.

Le condizioni per il riconoscimento del bonus sono che il dipendente:

- non sia percettore di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 1° ottobre 2022;
- non faccia parte di un nucleo familiare percettore di Reddito di Cittadinanza.

Allo scopo di escludere la presenza di queste cause ostative, il dipendente dovrà rilasciare al datore di lavoro una dichiarazione, in assenza della quale il predetto bonus non potrà essere concesso.

In assenza delle condizioni ostative generali, il requisito per la spettanza del bonus è che il dipendente abbia un imponibile previdenziale di novembre 2022 non eccedente l'importo di euro 1.538.

Il bonus di 150 euro ha come beneficiari non solo i lavoratori a tempo indeterminato, bensì una più vasta platea, ovvero:

- i lavoratori subordinati con contratto a tempo determinato anche stagionali;
- i lavoratori con contratto intermittente o a chiamata;
- i lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo.

Le succitate categorie riceveranno il bonus per il tramite del datore di lavoro, laddove in forza nel mese di novembre 2022, previo rilascio di una dichiarazione. Solo in via residuale sarà l'INPS a riconoscere l'indennità a tali categorie.

Beneficiano inoltre del bonus di euro 150:

- i co.co.co. iscritti alla sola gestione separata INPS;
- gli incaricati alle vendite a domicilio iscritti alla gestione separata INPS;
- i lavoratori autonomi privi di partita IVA non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che nel 2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile;
- gli stagionali, gli intermittenti e i lavoratori dello spettacolo, in via residuale, laddove non abbiano già percepito il bonus dal datore di lavoro nel mese di novembre 2022.

Le suddette categorie di lavoratori otterranno il bonus direttamente dall'INPS, previa presentazione di apposita istanza telematica da presentare in autonomia.

L'erogazione del bonus tramite il datore di lavoro, risulta esclusa per i lavoratori agricoli a tempo determinato.

Anche i pensionati, purché abbiano dichiarato un reddito personale assoggettabile a IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l'anno 2021 a 20 mila euro, potranno beneficiare del bonus in questione che sarà erogato direttamente dall'INPS senza necessità di presentare alcuna istanza telematica. Percepiranno il bonus in modalità automatica anche i percettori di NASPI, gli appartenenti ad un nucleo familiare beneficiario del Reddito di Cittadinanza, i percettori di indennità di disoccupazione agricola e i lavoratori domestici.

Infine, l'indennità sarà erogata da Sport e Salute Spa in favore dei collaboratori sportivi.

L'indennità è prevista anche per i lavoratori interessati da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale a carico dell'INPS.

## **2. Estensione bonus 200 euro artt. 31 e 32 D.L. 50/2022**

L'INPS ha previsto l'estensione del bonus di euro 200 a coloro che sono stati titolari di un rapporto di lavoro nel mese di luglio 2022 e che non hanno beneficiato dell'esonero contributivo dello 0,8% poiché coperti da contribuzione figurativa integrale a carico dell'Istituto stesso.

Il bonus dev'esser erogato nella retribuzione di competenza del mese di ottobre 2022, anche se pagata a novembre.

Le condizioni per il riconoscimento del bonus sono che il dipendente:

- risulti in forza nel mese di ottobre 2022;
- abbia avuto un rapporto di lavoro nel mese di luglio 2022, anche con altro datore di lavoro;
- sia stato destinatario di eventi con copertura integrale a carico INPS dalla data del 1 gennaio 2022 e fino alla data del 18 maggio 2022, a causa della quale non hanno potuto beneficiare dell'esonero dello 0,8%;
- non abbia percepito il bonus nel mese di luglio 2022.

Allo scopo di escludere la presenza di queste cause ostative, il dipendente dovrà rilasciare al datore di lavoro una dichiarazione, in assenza della quale il predetto bonus non potrà essere concesso.

## **3. Esonero contributivo delle lavoratrici madri art. 1, comma 137 Legge 234/2021**

La norma in questione prevede il riconoscimento di un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, comprese quelle del settore agricolo, che rientrino nel posto di lavoro dopo aver fruito del congedo di maternità obbligatorio o facoltativo o a seguito del periodo di interdizione *post partum*. L'esonero non costituisce un costo per l'azienda in quanto sarà recuperato in compensazione con gli importi dovuti all'INPS.

Beneficiari dell'esonero contributivo sono anche le lavoratrici in apprendistato, le lavoratrici domestiche e le lavoratrici somministrate.

L'esonero è pari al 50% della contribuzione previdenziale a carico della lavoratrice ed è cumulabile con l'ulteriore esonero dello 0,8%, incrementato dell'1,2%, di cui al paragrafo successivo.

Trattandosi di una misura sperimentale per l'anno 2022, è necessario che il rientro della lavoratrice nel posto di lavoro avvenga entro il 31 dicembre 2022; l'esonero ha, inoltre, una durata massima di dodici mensilità che decorrono a partire dal mese di rientro della lavoratrice nel posto di lavoro, al termine della fruizione del congedo di maternità.

I datori di lavoro, per richiedere l'applicazione dell'esonero contributivo, devono inoltrare all'INPS, prima dell'applicazione dell'esonero stesso, un'istanza per l'attribuzione del codice di autorizzazione "OU", che viene rilasciato solo dopo verifica della spettanza da parte della lavoratrice.

#### **4. Esonero IVS dei lavoratori al 2% art. 20, comma 1 DL 115/2022**

La norma in questione dispone un aumento della riduzione dell'aliquota contributiva IVS per i lavoratori dipendenti, pubblici o privati, esclusi i rapporti di lavoro domestico, che passa dallo 0,8% al 2% per i mesi da luglio 2022 a dicembre 2022. Anche in questo caso l'esonero non costituisce un costo per l'azienda in quanto sarà recuperato in compensazione con gli importi dovuti all'INPS.

Il riconoscimento dello sgravio è previsto per i lavoratori con un imponibile previdenziale mensile non superiore a euro 2.692. Tale limite è previsto anche per la tredicesima mensilità, mentre la quattordicesima mensilità si considera ricompresa nel tetto limite del mese di riferimento.

In relazione alla tredicesima mensilità, se corrisposta in ratei mensili, è possibile applicare l'esonero qualora i suddetti ratei non siano superiori a euro 224 mensili. Per quanto riguarda, invece, i dipendenti cessati nel corso dell'anno 2022, il massimale dei ratei di tredicesima è riproporzionato al numero di mensilità maturate al momento della cessazione. Allo stesso modo avviene nei casi di inizio o sospensione del rapporto di lavoro in corso d'anno.

Sono esclusi dal beneficio i lavoratori cessati entro il 31 dicembre 2021 sulle eventuali competenze erogate nel 2022 ed i lavoratori cessati entro il 31 dicembre 2022 sulle eventuali competenze erogate nel 2023.

Nel caso in cui si verificano variazioni del rapporto di lavoro, operazioni societarie o di cessione del contratto o passaggi da una posizione previdenziale ad un'altra del medesimo datore di lavoro, il lavoratore può usufruire *pro quota* dell'esonero contributivo, sempre considerando una complessiva retribuzione imponibile del mese non superiore a euro 2692.

Il limite mensile sarà invece considerato distintamente per ogni singolo rapporto di lavoro, qualora il lavoratore presti attività lavorativa per diversi datori di lavoro o abbia in essere più rapporti di lavoro presso lo stesso datore.

#### **5. Esenzione fino a 600 euro per i fringe benefits art. 12 DL 115/2022**

La norma prevede, in deroga e limitatamente al periodo d'imposta 2022, che non concorra a formare il reddito dei lavoratori il valore dei fringe benefits erogati dai datori di lavoro, anche per il rimborso delle utenze domestiche (acqua, luce e gas), entro un limite complessivo pari a euro 600<sup>1</sup>. Sempre e solo per il periodo d'imposta 2022, concorre a formare il reddito del lavoratore il solo valore eccedente il limite dei 600 euro.

Per quanto riguarda i lavoratori cessati prima dell'entrata in vigore del DL ed ai quali è stato applicato il limite di esenzione di euro 258,23, tale aspetto dovrà essere annotato nella Certificazione Unica che verrà loro rilasciata, per consentire che l'eventuale maggior imposta trattenuta possa essere restituita al lavoratore.

Lo Studio resta a disposizione per eventuali delucidazioni.

Cordiali saluti.

STUDIO ASSOCIATO  
LORENZO E RICCARDO PERINETTO

---

<sup>1</sup> Dai 600 euro vanno scalati eventuali importi già erogati a titolo di fringe benefit (ad es.: uso promiscuo autovettura, buoni spesa/benzina anche da welfare)